

Giulio Alessio
Notaio
LSS GLI 37A14 G224V

Repertorio n. 76346 Raccolta n. 13880

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2009 (duemilanove) questo giorno di martedì 27 (ventisette)
del mese di ottobre, ad ore 16,30 (sedici e trenta) -----

In Verona, Via Teatro Filarmonico n.12, nel mio studio. -----

Innanzi a me dottor GIULIO ALESSIO, notaio in Verona ed iscritto

nel Ruolo del Collegio Notarile di Verona, -----

----- è personalmente presente il signor: -----

FANCHIOTTI Prof. GIANLUIGI nato a Savona (SV) il 3 giugno 1935

residente a Venezia (Lido) Via Dardanelli n.11 -----

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo mi

dichiara che si trova qui riunita l'assemblea della Associazione -----

"ASSOCIAZIONE ROTARY SNOEZELEN ONLUS" con sede in Ve-

rona, Lungadige Capuleti n.1/a, codice fiscale 93194160235 -----

qui convocata con avviso spedito ai soci a norma di statuto per deli-

berare sul seguente -----

----- **ordine del giorno:** -----

1) modifica della denominazione dell'associazione -----

2) modifiche allo statuto. -----

Il componente mi chiede di verbalizzare le risultanze dell'assemblea. -

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue: -----

Assume la presidenza dell'assemblea il predetto componente nella

sua veste di Presidente dell'Associazione e constata innanzitutto che

sono presenti in assemblea in proprio e per delega numero 13 soci

Registrato presso l'Ufficio ex
Entrate di VERONA 1
il 28-10-2009
al n. 2669 1T.
Liquidazione imposta
Tassa ipot.
Imp. Registro 168 00
Imp. ipotec.
Imp. Catast.
Imp. Bollo 15 00
TOTALE € 213 00

su 19; dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita a norma di statuto e dell'art.21 c.c. -----

Il Presidente dell'assemblea comunica ai soci che l'attuale denominazione dell'associazione riporta la parola "Rotary" parola che ha sollevato obiezioni da parte degli organi del Rotary International e che lo statuto ha necessità di una revisione generale. -----

Il Presidente quindi propone ai soci di adottare la nuova denominazione di " ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL METODO SNOEZELEN - ONLUS e di adottare altresì il nuovo testo dello statuto che da me Notaio letto al componente ed all'assemblea, si allega alla lettera A) al presente verbale. -----

'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti -----

----- delibera -----

1) di denominare l'associazione come " ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL METODO SNOEZELEN - ONLUS" -----

2) di adottare il nuovo testo dello statuto proposto dal Presidente e già allegato al presente verbale alla lettera A), dando mandato allo stesso Presidente di introdurre nel predetto statuto tutte le modifiche soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle autorità preposte al riconoscimento della qualifica di Onlus all'associazione. -----

A questo punto esaurito l'ordine del giorno l'assemblea si scioglie ad ore 17,30 (diciassette e trenta) -----

Pubblico l'atto leggendolo al componente che l'approva; esso consta

di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia per intere pagine

due e fin qui della terza e viene sottoscritto ad ore 18 (diciotto). -----

F.to Gianluigi Fanchiotti -----

F.to Giulio Alessio Notaio -----

Allegato A) al n. 76346 di repertorio e n.13880 di raccolta -----

----- STATUTO -----

----- DELLA -----

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL METODO SNOEZELEN

----- - ONLUS -----

----- TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE -----

Art.1 - E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sotto la denominazione: -----
"ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL METODO SNOEZELEN
- ONLUS" -----

Art.2 - L'associazione ha sede legale in Verona, Lungadige Capuleti n.1/a e quella operativa in Verona, Via Risorgimento n.36, presso l'abitazione del Prof. Gianluigi Fanchiotti. -----

----- TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 3 - L'associazione non ha fini di lucro. Essa svolge attività di assistenza sociale e socio - sanitaria a favore di persone bisognose, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di apporto di benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. -----

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività accessorie. -----

Art.4 - L'associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3. intende: -----

- affiancare i bisogni di quanti hanno necessità di usufruire di questa struttura, segnalandone i problemi e i disagi, rendendoli più comprensibili e quindi risolvibili segnalando eventualmente la necessità di istituire ulteriori ambienti di trattamento; -----

- tracciare un quadro generale, a breve, medio e lungo termine, dei risultati su queste persone con disturbi dello sviluppo psicosensoriale;

- avere un linguaggio comune tra strutture esistenti in Italia ed all'estero che si occupano di stimolazioni multisensoriali nelle diverse patologie dello sviluppo psicosensoriale e del comportamento in genere.

Art.5 - L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali od esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. -----

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 3 e 4. -----

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. -----

----- TITOLO III - I SOCI -----

Art.6 - L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione di farne parte; l'ammissione a socio è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. -----

La quota di iscrizione e di partecipazione è fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a tre soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione. --

Art. - 7 I soci possiedono tutti gli stessi diritti. Possono partecipare a

tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. -----

Hanno diritto di voto i soci ordinari, che possono esercitare tale diritto direttamente o per delega scritta. -----

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. -----

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali. -----

L'esclusione del socio dall'associazione viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'assemblea. -----

----- TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art.8 - Sono organi dell'associazione: -----

- L'assemblea dei soci; -----

- Il Presidente; -----

- Il Consiglio Direttivo; -----

Art. 9 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. -----

Il Consiglio si riunisce: -----

a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario; -----

b) quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri; -----

c) comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio. -----

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza; dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Il consiglio direttivo: -----

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; -----

2. attua, unitamente al Presidente, gli indirizzi e gli obiettivi dell'associazione; -----

3. redige i bilanci e li presenta all'assemblea per l'approvazione. -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e, unitamente al Consiglio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e promuove il perseguimento degli scopi dell'associazione. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. -----

Art.10 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. -----

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta spedita per posta ordinaria o posta elettronica o fax, diretta a ciascun socio, contenente

l'ordine del giorno, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; l'adunanza annuale dovrà tenersi entro il 30 aprile di ciascun anno. -----

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci. -----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. -----

L'assemblea delibera sul bilancio, sui programmi, sulla nomina dei consiglieri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote entro il termine di convocazione dell'assemblea stessa (otto giorni liberi prima dell'adunanza). -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, da un socio nominato dall'assemblea. -----

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del codice civile. -----

----- TITOLO V - IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO -----

Art.11 - Il patrimonio è costituito: -----

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; -----

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. -----

Le entrate dell'associazione sono costituite: -----

a) dalle quote di iscrizione e partecipazione annuale; -----

b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; -----

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore) ecc. -----

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità. -----

Art.12 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. -----

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o dotazioni non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'associazione, per i fini istituzionali. -----

--- TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento ---

Art.13 - Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea ed approvate con la maggioranze previste dall'art.21 codice civile. La convocazione dell'assemblea dovrà ripor-

tare in forma estesa le modifiche che potranno essere apportate allo statuto. L'assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non completamente indicate nella convocazione. -----

Art.14 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e provvederà obbligatoriamente alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI -----

Art.15 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile. -----

F.to Gianluigi Fanchiotti -----

F.to Giulio Alessio Notaio -----